

## ASSOCIAZIONE

“ElMosciolo Club Subacqueo Falconara M.ma”

### Statuto

#### Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata “ElMosciolo Club Subacqueo Falconara M.ma” con sede legale ed operativa a Falconara Marittima, Via Aeroporto 3. La variazione di tale sede nello stesso comune non comporta la modifica del presente statuto.

#### Art. 2 Scopo

L'associazione è apolitica e non ha fine di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e diffondere la pratica di ogni attività subacquea negli ambiti ricreativo, didattico, scientifico, sportivo e culturale.

L'associazione a tal fine potrà operare nelle seguenti attività:

- a- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche
- b- gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibite a palestre campi e strutture sportive di vario genere;
- c- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- d- gestire e promuovere corsi tecnico professionali, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
  - allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative
  - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi
  - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
  - in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  - svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale

Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI, alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. L'adesione comporterà l'obbligo di conformarsi agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

#### Art.3- Durata

La durata dell'associazione è finalizzata al raggiungimento degli scopi per la quale è stata costituita. L'associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### Art.4- Soci

1\ Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla Federazione o all'Ente di appartenenza alla quale l'associazione avrà eventualmente aderito. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci vengono divisi in 3 categorie:

-a soci fondatori ossia coloro che hanno partecipato alla costituzione  
-b soci ordinari ossia coloro che si iscrivono successivamente alla costituzione  
-c soci onorari ossia coloro che siano stati iscritti continuativamente all'associazione per un periodo di 4 anni. Gli stessi sono assimilati ai soci fondatori per quanto concerne le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Con delibera assembleare potranno essere modificate o aggiunte nuove categorie di soci.

2\ Possono far parte dell'associazione, in qualità dei soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, dal decoro e del prestigio dell'associazione, della federazione o dell'ente di appartenenza.

3\ tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4\ la validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro cui la decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5\ In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6\ La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### Art. 5-Diritti dei Soci

1\ Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, di diritto alla partecipazione delle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo. Tale diritto verrà acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età,

2\ Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispettivo tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3\La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### Art. 6 . Decadenza dei soci

1\ I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a- dimissione volontaria;

b- morosità protrattasi per oltre 2 mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa

c- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d\scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

2\ il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c\, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3\ L'associato radiato non può essere più ammesso

#### Art. 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

a- Assemblea generale dei soci

b- Presidente

c- Consiglio direttivo

#### Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea

1\ L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2\ La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

3\ L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4\ Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5\ L'assemblea nomina un segretario e se necessario 2 scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati con le medesime cariche.

6\ L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

7\ Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8\ Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e , se nominati dai 2 scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee del consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### Art.9 – Diritti di partecipazione

1\ Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il tesseramento e versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto di voto e potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un'associato.

## Art.10 - Assemblea ordinaria

1\ la convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2\ l'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3\ Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della ssociazione nonché il merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo riesame ai sensi del precedente art.8 comma 2.

## Art, 11- Validità assembleare

1\ L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2\ L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3\ Trascorsa 1 ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

## Art.12 - Assemblea straordinaria

1\ L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, data,ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2\ L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

## Articolo 13 – Consiglio direttivo

1\ Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di minimo 2 e massimo 4 membri eletti compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2\ Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che siano in possesso di un titolo Istruzionale all'attività subacquea corrispondente al grado di aiuto istruttore e in possesso di regolare assicurazione RC, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3\ Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4\ In caso di parità di voto il presidente è determinante

5\ Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### Art. 14 - Dimissioni

1\ Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2\ Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3\ Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### Art. 15 – Convocazione direttivo

1\ Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### Art.16 - Compiti del consiglio direttivo

1\ Sono compiti del consiglio direttivo:

-Deliberare sulle domande di ammissione dei soci

-redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea

-fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare

l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2

-redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati

-adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari

-attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art.17 – Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art.18- il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.-19 Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. In caso di mancata nomina, le funzioni del segretario saranno svolte dal vicepresidente.

Art.-20 Il rendiconto

1\ Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.

2\ Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3\ Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art.21-Anno sociale

1\ L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

Art.22- Patrimonio

1\ Impegni finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art.23-Clausola compromissoria

Ogni controversia deve essere presentata direttamente al consiglio direttivo il quale prenderà i provvedimenti a suo insindacabile giudizio.

Nel caso in cui, invece, l'associazione avesse provveduto all'affiliazione alla federazione di appartenenza o ad un ente di promozione, tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli enti o associazioni di cui l'associazione è affiliata.

#### Art.25-scioglimento

1\ Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

2\ L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3\ La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.26-Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione italiana o dell'ente a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.